

Civile Ord. Sez. 2 Num. 315 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 09/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17727/2014 R.G. proposto da

PETTI Luciana, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calca al ricorso, dall'avv. Maria Concetta Armeni, con domicilio eletto in Roma, viale Vaticano 84, presso lo studio dell'avv. Tommasina Mazzone;

-ricorrente -

contro

CONDOMINIO MESSINA DUE LOTTO A, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Aurelio Maiorana, con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour 17, presso lo studio dell'avv. Patrizia del Nostro;

Corte d'Appello di Messina

-intimati-

avverso la sentenza del Corte d'Appello di Messina n. 353 depositata il 7 maggio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

or
26/5/18

Ritenuto in fatto:

-su ricorso di Petti Mario nei confronti del Condominio Messina 2 Lotto A, il Tribunale di Messina annullava in parte la delibera condominiale del 7 aprile 2000;

-contro la sentenza il Condominio proponeva appello, dolendosi del mancato rilievo del difetto di legittimazione del Petti, il quale, nel momento in cui propose l'impugnazione contro la delibera, non era più condomino, avendo in precedenza donato alla figlia Petti Luciana l'unità immobiliare compresa nel condominio;

-interveneva nel giudizio d'appello Petti Luciana, che dichiarava di ratificare l'attività svolta dal Petti Mario fino a quel momento, confermando le domande ed eccezioni dal medesimo proposte;

-Petti Luciana eccepiva a sua volta il difetto di legittimazione dell'amministratore la cui nomina era stata annullata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 407/2007;

-eccepiva ancora che la proposizione dell'appello non era stata preceduta da una valida delibera assembleare di autorizzazione;

-eccepiva inoltre che la ratifica era stata deliberata con un *quorum* inferiore a quello richiesto;

-a sua volta il Condominio, con la comparsa conclusionale, eccepiva l'inammissibilità della costituzione della Petti, che non era stata parte del giudizio di primo grado e non aveva neanche chiarito a che titolo si costituiva per ratificare l'operato dell'appellato;

-nel decidere la causa, la corte di merito identificava innanzitutto il complesso delle questioni preliminari sollevate dalle parti (carenza di legittimazione attiva del Petti, inammissibilità dell'intervento di Petti Luciana, inammissibilità dell'appello in quanto proposto da amministratore la cui nomina era stata annullata in sede giudiziale e in difetto di autorizzazione di assemblea e di valida ratifica);

-ciò posto precisava che le questioni così identificate rientravano nel novero delle questioni rilevabili d'ufficio, il che rendeva irrilevanti modi e tempi della loro proposizione ad opera delle parti;

-quindi rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello del Condominio, in base al rilievo che l'assemblea aveva poi ratificato l'operato dell'amministratore, non essendo rilevante il difetto di *quorum*, che rendeva solo annullabile la delibera di ratifica e costituiva pertanto carenza non più deducibile una volta decorso il termine per l'impugnazione;

-accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione del Petti Mario, in applicazione del principio di giurisprudenza che nega la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare a chi non rivesta la qualità di condomino (il Petti, al momento del ricorso, non era più proprietario di immobili compresi nel condominio);

-dichiarava inammissibile l'intervento svolto da Petti Luciana in grado d'appello ai sensi dell'art. 344 c.p.c., non essendo la Petti fra i soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.c., né successore a titolo particolare nel diritto controverso;

-in verità la corte chiariva che l'intervento sarebbe stato inammissibile anche se fosse stato spiegato in primo grado con la dichiarata intenzione di ratificare l'operato del Petti, trattandosi di difetto cui si poteva rimediare solo con un nuovo e autonomo ricorso proposto nei termini di legge;

-contro la sentenza Petti Luciana ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

-il Condominio ha resistito con controricorso.

Considerato in diritto:

-il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 101, 183 e 359 c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.);

-la corte di merito, pur avendo ritenuto di dovere decidere sulla base di questioni rilevabili d'ufficio, ha omesso di sottoporre preventivamente quelle stesse questioni all'attenzione delle parti, rendendo quindi una decisione a sorpresa in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;

-il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto, violazione del principio del contraddittorio, nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 (art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c.);

-si rimprovera alla corte di avere considerato l'intervento della Petti alla stregua di un comune intervento di un terzo in grado d'appello, mentre si trattava dell'intervento del titolare del diritto, il quale, costituendosi nel giudizio, ha ratificato, con efficacia *ex tunc*, l'operato di Petti Mario, facendo proprie «tutte le domande, eccezioni, istanze e conclusioni già formulate ed ha dunque sanato la carenza di capacità processuale dello stesso»;

-il primo motivo è infondato;

-la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa si verifica allorquando la decisione venga calata *ex abrupto* sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse (Cass. n. 22731/2012; n. 11453/2014);

-invero, «l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. "a sorpresa" o "della terza via"; tale obbligo, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni che - pur rilevabili d'ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. "in senso lato", in quanto tali questioni fanno già parte del *thema decidendum*» (Cass. n. 29098/2017);

-la decisione impugnata è in linea con tali principi;

-la corte non ha rilevato alcunché d'ufficio, ma ha solamente evidenziato che le questioni, di cui si imponeva il preliminare esame,

erano "in astratto" rilevabili d'ufficio, il che rendeva irrilevanti «le modalità e i tempi con i quali sono state fatte valere dalle parti»;

-è infondato anche il secondo motivo;

-la ricorrente imputa alla corte di avere considerato la propria costituzione in giudizio alla stregua di un comune intervento in grado d'appello, trattandosi invece dell'intervento del titolare del diritto, con funzione di ratifica, *ex tunc*, dell'operato di Petti Mario;

-la censura è infondata e il suo rigetto comporta l'assorbimento delle restanti censure adombrate con il motivo in esame;

-la giurisprudenza di questa corte ammette la ratifica degli atti processuali compiuti da un soggetto carente della capacità di stare in giudizio, ferme le decadenze processuali nel frattempo intervenute (Cass. 12686/2016; n. 3700/2012; n. 17525/2003);

-il principio è applicabile anche in tema di rappresentanza volontaria in presenza di un originario difetto di idoneo mandato, che «è emendabile per iniziativa del soggetto legittimato che manifesti la sua volontà attraverso il suo diretto intervento in giudizio o il rilascio di regolare procura»;

-anche in questo caso si precisa che «la regolarizzazione del rapporto processuale può avere efficacia *ex tunc* solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di impugnazione» (Cass. n. 4652/1996);

-non è dubbio, però, che nella specie Petti Mario, pur non essendo titolare del diritto, nell'impugnare la delibera aveva agito in nome proprio, non in nome della figlia, cui aveva già trasferito la proprietà dell'unità immobiliare in condominio;

-in questi termini la censura richiama implicitamente una sorta di gestione di affari altrui;

-la titolare del diritto, intervenendo nel giudizio in corso, aveva inteso appropriarsi degli effetti di tale gestione;

-non si tiene conto però che il diritto altrui fatto valere dal Petti in nome proprio non riguardava la gestione di un affare di natura patrimoniale, ma il ricorso al tribunale a norma dell'art. 1137 c.c.;

-il che pone l'attività del Petti al di fuori della previsione degli artt. 2028 e segg. c.c., posto che l'"affare", nella previsione dell'istituto, deve avere carattere patrimoniale, nel senso di materiale gestione del patrimonio altrui (Cass. n. 1365/1989);

-l'attività di Petti Mario dovrebbe piuttosto inquadrarsi in una non consentita ipotesi di sostituzione processuale;

-a norma dell'art. 81 c.p.c., fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui;

-pertanto, per dottrina e giurisprudenza pacifiche, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, è da ritenersi inammissibile, per difetto di *legittimatio ad causam*, rilevabile anche d'ufficio, l'attività processuale esercitata in nome proprio per far valere diritti altrui (cfr. Cass. n. 6843/1991);

-d'altra parte è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che «colui che agisce in giudizio per far valere un diritto altrui ma prospettandolo come proprio non può giovare dell'eventuale ratifica del suo operato da parte del vero titolare di quel diritto, in quanto una ratifica è concepibile soltanto nel caso di chi agisca in nome e per conto di altri senza averne i poteri» (Cass. n. 8820/2007; n. 6376/1986; n. 4000/1995);

-pertanto, il rilievo della corte di merito, secondo cui l'intervento della Petti non avrebbe potuto sanare il vizio originario dell'impugnazione effettuata in assoluta carenza di legittimazione attiva, è ineccepibile;

-invero all'iniziale difetto di *legittimatio ad causam* di Petti Luciana poteva rimediarsi «solo con la proposizione di un nuovo ricorso nei

termini di legge ad opera della Petti, quale unico soggetto legittimato» (così testualmente la sentenza impugnata);

-quindi l'intervento della Petti rimaneva subordinato ai comuni requisiti dell'intervento in grado d'appello previsti dall'art. 344 c.p.c.;

-la corte ha correttamente negato la ricorrenza di tali requisiti e tale *ratio decidendi* non ha costituito oggetto di specifica censura;

-il ricorso, pertanto, è rigettato, con addebito delle spese;

-poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; *condanna* la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 28 giugno 2018.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
9 GEN. 2019
Roma, -----

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicardello*